

**STATUTO DELLE  
STUDENTESSE E DEGLI  
STUDENTI  
(Codice disciplinare)**

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E TESTI SEGUENTI**

### **Art. 1**

#### *Ambito*

Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D.P.R. N. 249 del 24.06.1998 e del D.P.R. N. 235 del 21.11.2007 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

Il presente statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 249/98, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento secondo i seguenti criteri:

- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- la responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- le sanzioni sono sempre temporanee e tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne derivano;
- allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica;
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

### **Art. 2**

#### ***Doveri degli studenti***

Gli studenti sono tenuti:

1. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano;
4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;

5. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
6. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### *Art. 3*

#### **Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari**

1. Mancanza ai doveri scolastici (frequenza ed assolvimento degli impegni di studio)
2. Comportamenti non corretti e irrispettosi
3. Violazione del Regolamento d'Istituto e dei Regolamenti specifici per laboratori ed aulespeciali
4. Danni arrecati al patrimonio della scuola

#### *Art. 4*

#### **Sanzioni**

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 3 sono:

13. rimprovero verbale con annotazione sul libretto
14. rimprovero scritto sul registro di classe
15. diffida
16. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni
17. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni
18. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
19. allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato
20. esclusione da viaggi e visite d'istruzione
21. sequestro di beni vietati
22. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola.

#### *Art. 5*

#### **Competenze**

- 1- Per l'irrogazione del rimprovero individuale (scritto o orale) è competente il docente in servizio durante l'ora in cui viene commessa l'infrazione
- 2- Per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente Scolastico
- 3- Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni è competente il Consiglio di Classe in composizione allargata
- 4- Per l'irrogazione dell'allontanamento superiore ai 15 giorni è competente il Consiglio d'Istituto
- 5- Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni

- 6- Per l'esclusione dai viaggi d'istruzione è competente il consiglio di classe che valuterà, motivandola, l'opportunità di applicazione della sanzione in esame
- 7- Per le richieste di risarcimento è competente il Consiglio di classe sulla base delle indicazioni pecuniarie fornite dal Consiglio d'Istituto.

Art. 6

**Provvedimenti e competenze**

**Frequenza ed assolvimento degli impegni di studio**

| Comportamento  | Sanzione   | Organo competente  | Procedura  |
|--|--|--|--|
| Entrata in ritardo entro i 10 minuti senza richiesta del genitore  | Autorizzazione con riserva   | Docente della prima ora                                  | L'alunno entra immediatamente in classe e annotazione del ritardo sul giornale di classe   |
| Entrata in ritardo dopo i 10 minuti senza richiesta del genitore   | Autorizzazione con riserva   | Collaboratore del Preside o Vice-preside                 | Annotazione del ritardo sul giornale di classe. L'alunno può rientrare in classe all'inizio della 2 <sup>a</sup> ora             |
| Ripetuti ritardi, superiori a 5 nell'arco di un quadrimestre (non causati da forza maggiore)   | Ammonizione del docente di turno   | Coordinatore su proposta del Consiglio di classe         | Il consiglio di classe propone la diffida immediatamente Lettera alla famiglia   |
| Ripetuti ritardi, superiori a 10 nell'arco di un quadrimestre  | Allontanamento* dalle lezioni per 1 giorno   | Consiglio di classe                                      | - Il coordinatore di classe riferisce al Consiglio di classe.<br>- Lettera alla famiglia.  |
| Mancata giustificazione delle assenze  | Diffida dopo il terzo giorno dal rientro sprovvisti di giustificazione o certificato medico se l'assenza è superiore ai cinque giorni comprese le eventuali festività. | Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe | - Informazione sul libretto/ diario alla famiglia da parte del docente o del coordinatore  |
| Assenze ingiustificate superiori a n. 2 nell'arco di un quadrimestre   | Ammonizione del docente di turno   | Dirigente scolastico su proposta del Consiglio di classe | Lettera alla famiglia  |
| - Alunno sprovvisto della divisa, dei libri di testo, di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica;<br>- Non assolvimento degli impegni di studio. | - Rimprovero verbale o scritto;<br>- Colloquio con i genitori;<br><br>- Impiego dell'alunno alla plonge.   | L'insegnante della disciplina.                           | L'insegnante coinvolto informa sul libretto/ diario la famiglia e riferisce al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. |
| Disturbo e/ o interruzione durante la lezione  | Rimprovero scritto sul registro di classe<br>Ammonizione/sospensione secondo la gravità  | Docente  | - Informazione sul libretto/diario alla famiglia. - L'insegnante riferisce al coordinatore di classe                             |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Reiterati disturbi durante le lezioni avvenuti dopo l'erogazione del rimprovero scritto | Sospensione<br>( a discrezione del c.d.c anche l'esclusione dai viaggi d'istruzione)                             | Dirigente Scolastico  | Il consiglio di classe propone la sospensione nella prima riunione straordinaria.<br>Lettera alla famiglia |
| FUMO  | Applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 3 del 16/01/2003 art. 51 e successive modifiche ed integrazioni | Dirigente Scolastico o persona delegata alla vigilanza dallo stesso Dirigente |  |

### Comportamenti non corretti e irrispettosi

| Comportamento  | Sanzione  | Organo competente                                   | Procedura   |
|--|---|---|---|
| - Abbigliamento non decoroso;<br>- Rifiuto persistente alle richieste dei docenti; - Mancato rispetto del materiale altrui.  | Rimprovero scritto                                | Docente   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando l'insegnante decide di rimproverare per iscritto un alunno deve :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- annotare sul registro di classe il comportamento lesivo,</li> <li>- informare immediatamente il coordinatore di classe comunicarlo sul libretto/diario alla famiglia.</li> </ul> </li> <li>- Dopo il 3° rimprovero scritto il coordinatore di classe valuterà con il Dirigente Scolastico l'urgenza di una convocazione del Consiglio di classe per valutare l'opportunità di adottare una sanzione di grado superiore.</li> </ul> |
| Aggressioni verbali (insulti) nei confronti dei compagni   | Sospensione                                       |   |   |
| Allontanamento dall'aula oltre i 10 minuti senza autorizzazione  | Sospensione                                       |   |   |
| Abbandono di rifiuti nelle aule  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| Ripetute aggressioni verbali ( Insulti) Minacce e comportamenti intimidatori. Bestemmie.<br>Mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti Preside e personale non docente.<br>Mancanza di rispetto delle religioni e delle istituzioni<br>Comportamenti scorretti durante le gite/stage: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti accompagnatori<br>Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici<br>Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione<br>Comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti operanti nella scuola, per ragioni sessuali, di razza, di stato di salute, estrazione sociale, convinzioni religiose, morali, politiche;<br>Reiterato abbandono di rifiuti nelle aule<br>Non osservanza delle misure di sicurezza<br>Assunzione di sostanze che determinano dipendenza<br>Introduzione nella scuola di bevande alcoliche | Sospensione a discrezione del Consiglio di classe | Consiglio di classe sentito il Dirigente Scolastico | Il Consiglio di classe propone la diffida immediatamente  |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| Lievi aggressioni fisiche.  | Allontanamento per un periodo di almeno 15 giorni<br><br>(a discrezione del C.d.c anche l'esclusione dai viaggi d'istruzione) | Consiglio di classe   | Procedura indicata all'art. 7 del presente Regolamento |
| Comportamenti scorretti durante le gite: danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati, uso di alcolici o sostanze stupefacenti  |   |   |  |
| Reiterato abbandono senza autorizzazione dell'edificio scolastico   |   |   |  |
| Appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui  |   |   |  |
| Assunzione di sostanze stupefacenti a scuola  |   |   |  |
| Comportamento che incide volontariamente negativamente sul decoro ambientale mediante scritte o altri segni   |   |   |  |
|   |   |   | <b>SEGUE</b>   |
| Commissione di reati e/o sussistenza del pericolo per l'incolumità delle persone  | Allontanamento per un periodo <u>di</u>   | Consiglio di Istituto   | Procedura indicata all'art. 7 del presente Regolamento |
| Gravi aggressioni fisiche; Minacce e comportamenti intimidatori tali da violare la dignità e il rispetto della persona umana e da costituire pericolo per l'incolumità delle persone (violenza privata, minaccia, percosse, reati di natura sessuale).<br>Bullismo.<br>Atti di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà. | 30 giorni*<br><br>( a discrezione del C.d.'Istituto, su segnalazione del c.d.c, anche l'esclusione dai viaggi d'istruzione)   |   |  |
| Assunzione di sostanze che determinano dipendenza tali da violare la dignità e il rispetto della persona umana e da costituire pericolo per l'incolumità delle persone  |   |   |  |
| Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza tali da violare la dignità e il rispetto della persona umana e da costituire pericolo per l'incolumità delle persone   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| Ove ricorrano situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico                          | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico                                  | Consiglio di Istituto<br><br>( può disporre in casi gravissimi anche l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi) | Procedura indicata all'art. 7 del presente Regolamento |

## Danni arrecati al patrimonio della scuola

| Comportamento  | Sanzione   | Organo competente  | Procedura   |
|--|--|--|---|
| <p>- Danni volontari all'ambiente scolastico interno (aule e locali) ed esterno e mancanza di cura;</p> <p>-Eccessivo disordine e sporcizia delle aule e nelle aree di pertinenza dell'istituto;</p>   | <p>Risarcimento del danno e Allontanamento;</p>  | <p>Consiglio di classe Dirigente</p>   | <p>Quando l'insegnante decide di rimproverare per iscritto un alunno deve :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annotare sul registro di classe il comportamento lesivo,</li> <li>- informare immediatamente il coordinatore di classe comunicarlo sul libretto/diario alla famiglia.</li> <li>- Dopo il 3° rimprovero scritto il coordinatore di classe valuterà con il Dirigente Scolastico l'urgenza di una convocazione del Consiglio di classe per valutare l'opportunità di adottare una sanzione di grado superiore.</li> </ul> |
|  |  |  |   |
| <p>- Danneggiamento servizi igienici;</p> <p>- Danneggiamento volontario alle attrezzature dei laboratori;</p> <p>- Scrivere o incidere pareti, banchi, porte ecc.; - Buttare le sigarette per terra.</p> <p>- Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito -Danneggiamento di beni appartenenti a visitatori od a membri della comunità scolastica siti nell'istituto o nelle aree prossime sia pertinentziali che esterne</p> | <p>- Risarcimento del danno; e Allontanamento* dalla scuola fino a 15 giorni.</p> <p>( a discrezione del c.d.c anche l'esclusione dai viaggi d'istruzione)</p> | <p>Insegnante (per la infrazione meno gravi) Consiglio di Classe (per le infrazioni più gravi)</p> | <p>Procedura indicata all'art. 7 del presente Regolamento</p>   |
|  |  |  |   |

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| Per danni che determinano situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);<br>- sottrazione o occultamento o appropriazione di beni appartenenti all'Istituto | - Risarcimento del danno; e<br>Allontanamento dalla scuola*<br>superiore a 15 giorni.<br>(a discrezione del C.d'Istituto, su segnalazione del C.d.c, anche l'esclusione dai viaggi d'istruzione) | Consiglio d'Istituto | Proceduta indicata all'art. 7 del presente Regolamento |
|---|--|----------------------|--|

### Violazione del Regolamento d'Istituto e dei Regolamenti per i lab. e le aule speciali

| Comportamento   | Sanzione  | Organo competente   | Procedura  |
|---|---|---|--|
| - Fumare all'interno dei locali della scuola;   | Sanzione amministrativa;  | Dirigente scolastico e/o un suo delegato  | Il personale docente e non docente provvede a segnalare l'infrazione ed il Dirigente o un suo delegato procede con la sanzione disciplinare  |
| - Mancanza di rispetto del Regolamento di Istituto e/o dei laboratori;<br>- Parlare con un tono di voce non adeguato;<br>- Consumare cibo e bevande nelle aule o nei laboratori;<br>- Mancato rispetto delle regole durante l'intervallo;<br>- Assenze non giustificate;<br>- Uscita dalla classe nel cambio dell'ora senza il permesso dell'insegnante;<br>- Intrattenersi al di fuori della classe oltre i 5 minuti consentiti;<br>- Intrattenersi al di fuori della classe, senza autorizzazione, durante le ore di lezione;<br>- Utilizzo di oggetti non legati alla didattica (carte da gioco, riviste, giornalini ecc.);<br>- Uso del cellulare, Ipod/lettore mp3, registratori, palmari, PSP ecc. in tempi e spazi non consentiti (lezioni, verifiche) - Riprese video, all'interno dell'edificio e sue pertinenze, non autorizzate dal Dirigente Scolastico e dagli interessati, anche svolte con telefonini multimediali, e finalizzate a utilizzi privati | Rimprovero scritto o Diffida per il reiterarsi dei comportamenti<br>- Richiesta di colloquio con i genitori;<br><br>In particolare:<br>- Sequestro degli oggetti vietati e riconsegna ai genitori;<br>- Per l'uso delle carte da gioco:<br>un giorno di allontanamento;<br>- Uso del cellulare (per telefonare, messaggiare o giocare), I Pod ecc. in tempi e spazi non consentiti (lezioni, verifiche) : due giorni di allontanamento o sequestro dell'oggetto per quindici giorni (esclusa la SIM).<br>- Riprese video: 15 giorni di allontanamento | Insegnante (per le infrazioni meno gravi), Dirigente scolastico o Consiglio di Classe (per le infrazioni più gravi) | - Quando l'insegnante decide di rimproverare per iscritto un alunno deve :<br>- annotare sul registro di classe il comportamento lesivo,<br>- informare immediatamente il coordinatore di classe<br>- comunicarlo sul libretto alla famiglia.<br><br>Dopo il 3°rimprovero il coordinatore di classe valuterà con il Preside l'urgenza di una convocazione del Consiglio di classe.<br>Proceduta indicata all'art. 7 del Regolamento per i casi derivanti dal sequestro di oggetti vietati o riprese video. Gli oggetti sequestrati saranno consegnati al Dirigente scolastico che provvederà a custodirli. |

\* Secondo quanto disposto nel DPR n. 235 del 21 Novembre 2007 e così come specificato nella **Nota 31 luglio 2008** Prot n. 3602/P0

Con riferimento ai comportamenti scorretti contrassegnati dall'asterisco, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e



tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi** o, nei casi meno gravi, dal solo **allontanamento fino al termine dell'anno scolastico**. Tali sanzioni sono irrogate dal Consiglio d'Istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 gg., in coordinamento con la famiglia e se necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro, ove possibile nella comunità scolastica.

#### *Art. 7*

#### ***Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle competenze***

La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti, così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al rimprovero individuale a carico del medesimo studente, per il comportamento effettivamente contestato sono causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quella prevista dai precedenti articoli.

L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per l'irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

#### *Art. 8*

#### ***Procedimenti***

- Per l'irrogazione del rimprovero verbale il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, annoterà il provvedimento su libretto personale dello studente, avendo cura di motivarlo e controllerà la firma di presa visione da parte del genitore.

Contro questo tipo di sanzione non è possibile esperire alcun ricorso.

- Per l'irrogazione del rimprovero scritto, il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo e di dare atto del procedimento seguito.

Contro questo tipo di sanzione non è possibile esperire alcun ricorso.

- Per l'irrogazione della diffida, il Dirigente Scolastico, su segnalazione del Consiglio di classe contesterà allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà ad esporre personalmente le sue ragioni. Il Dirigente Scolastico emanerà l'eventuale provvedimento di diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alla famiglia se minorenne.

Contro questo tipo di sanzione è possibile ricorrere all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla notifica.

*Art. 9*  
**Impugnazioni ed Organo di Garanzia**

**Composizione dell'O. G.**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un ORGANO DI GARANZIA interno alla scuola e così composto:

- un docente titolare e uno supplente (designati dal Collegio dei docenti)
- due alunni titolari e uno supplente (eletti dal Comitato degli Studenti)
- un genitore titolare e uno supplente (eletti dal Consiglio di Istituto)
- il Dirigente Scolastico, che presiede l'Organo

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto e il dovere di operare con modalità di comportamento adeguate a promuovere ed assicurare una serena convivenza nel rispetto e nell'applicazione corretta delle norme.

I membri dell'Organo di Garanzia, ad eccezione del Dirigente Scolastico, che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare o che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai supplenti.

**Funzioni dell'O.G.**

Le sue funzioni, previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono di:

- prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato infatti a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

**Modalità e criteri di funzionamento generali**

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve essere fatta almeno con cinque giorni di anticipo. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
4. Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, nella quale non è ammessa l'astensione ed il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

## **I ricorsi per le problematiche studenti-insegnanti o con altro personale scolastico e per l'applicazione dello Statuto**

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono quelli relativi sia alla didattica che alle relazioni con sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche con singoli studenti.
3. L'O.G. promuove, con finalità di prevenzione, ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.
4. L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori ovvero da parte di studenti.
5. L'O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni qualvolta pervenga una segnalazione.
6. Sulla base della segnalazione ricevuta l'O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

### **I ricorsi all'Organo di garanzia per le sanzioni disciplinari: procedura**

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno in nessun caso accolti.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G., indetta per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire se necessario gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Le loro testimonianze sono rese a verbale.
9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla scuola.

10. La deliberazione dell'O.G. viene esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, modifica o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il registro/diario di classe.
11. La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante lettera raccomandata.
12. Dopo l'acquisizione del parere dell'Organo di Garanzia interno rispetto all'irrogazione delle sanzioni, per gli interessati è possibile un ulteriore ricorso contro le sanzioni presentando il reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, che decide previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Se l'O. G. non si esprime entro 30 gg, pur senza aver chiesto ulteriori elementi istruttori, decide il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

#### *Art. 10*

#### ***Facoltà di conversione***

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

- L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità, gradualità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.
- Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico dell'istituto entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività dalla conversione.
- La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare innanzi all'organo di garanzia.

A titolo esemplificativo possono essere considerate attività in favore della comunità scolastica:

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica,
- le attività di segreteria,
- il ripristino del decoro dei locali della scuola,
- le piccole manutenzioni,
- l'attività di ricerca,
- il riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola,
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale
  - la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. (cfr. nota del **Nota 31 luglio 2008** Prot n. 3602/P0)